

N. R.G. 3276/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3276/2014**

tra

BANCA [REDACTED] **SPA**

ATTORE/I

e

A [REDACTED] **N** [REDACTED]
E [REDACTED] **SPA**

CONVENUTO/I

Oggi [REDACTED] ad ore [REDACTED] innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi:
per **BANCA** [REDACTED] **SPA** l'avv. [REDACTED];
nessuno per **A** [REDACTED] **N** [REDACTED] e per **E** [REDACTED] **SPA**.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da atto di citazione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*
dandone lettura.

Il Giudice
dott. Matteo Marini



N. R.G. 3276/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 5 novembre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3276/2014 promossa da:

BANCA [redacted] **SPA** [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted];

- parte attrice -

contro

A [redacted] **(** [redacted] **)** e **E** [redacted] **SPA** [redacted]

- parte convenuta -

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.

Conclusioni BANCA [redacted] **SPA:** "accogliere integralmente la presente opposizione per tutte le ragioni più ampiamente illustrate in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o modificare e/o riformare il provvedimento emesso dal GE all'udienza del 14 gennaio 2014 e, quindi, dare impulso all'intestata procedura immobiliare RGE 574/2011 e fissare la data della vendita del compendio pignorato con ogni conseguenza di legge e di rito; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi tutti i di lite oltre accessori come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione, Banca [redacted] spa ha dedotto di avere proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia all'udienza del 14 gennaio 2014 con



cui, preso atto che nessuno dei creditori precedenti aveva versato la somma necessaria per la pubblicità della vendita, ha dichiarato la estinzione della procedura esecutiva; a seguito di rituale introduzione del rimedio oppositivo ex art. 617 c.p.c., conclusosi con la conferma del provvedimento impugnato e concessione del termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, parte attrice ha instaurato il presente giudizio volta all'accertamento in concreto della fondatezza delle doglianze svolte in sede oppositiva.

2.- Oggetto del presene giudizio è costituito dalla verifica della tesi sostenuta dalla banca opponente secondo cui al fine di poter non incorrere nella disposta estinzione per inattività delle parti sarebbe stato sufficiente la dimostrazione di una persistente volontà della parte di procedere con l'esecuzione, come risultante dalla tempestiva apertura del libretto, pur senza che nel termine fosse effettuato alcun versamento.

Da un punto di vista generale, si deve osservare che il processo esecutivo si struttura, al pari di quello di cognizione, attraverso il susseguirsi di segmenti procedurali delimitati, per il caso che ci occupa, da decadenze anche temporali (per l'istanza di vendita, per il deposito della documentazione ipocatastale) che hanno lo scopo di saggiare, da un lato, il perdurante interesse della parte procedente e, dall'altro, quello di contingentare i tempi del giudizio al fine del rispetto, anche in sede esecutiva, del principio della ragionevole durata del processo (ovviamente per la fase anteriore alla messa in vendita del compendio pignorato). In questo contesto, si inserisce l'apertura del libretto e il deposito delle somme per la pubblicità che assolvono, insieme, ad una funzione cruciale proprio in concomitanza con il momento fondamentale cui tutta la procedura tende, ovvero la vendita del bene: infatti, affinché ciò avvenga, è di fondamentale importanza che vi siano le risorse per rendere concreta la "appetibilità commerciale" del bene che si realizza solo se della vendita sia data la più ampia pubblicità e diffusione. Proprio alla luce delle previste decadenze temporali che la procedura di vendita presenta, il ceditore procedente è chiamato, anche questa volta, a dare la prova della propria perdurante "volontà esecutiva" attraverso non solo una attività astratta e, per questo, non significativa (la mera apertura del conto corrente o del libretto che sia) ma necessariamente con il deposito delle somme richieste; anche in questo frangente, al pari degli altri possibili arresti procedurali tipizzati, vi è la necessità di una concreta attività materiale del creditore che, sola, può escludere il verificarsi la estinzione atipica del processo esecutivo.



Tutte queste considerazioni sono alla base del contenuto del provvedimento di contestuale nomina dell'esperto stimatore e di fissazione della data per la vendita adottato dal Tribunale di Reggio Emilia. In esso, accanto all'ordine di apertura del libretto e del conseguente versamento della somma di € 3.000,00, vi è anche l'avvertimento (graficamente evidenziato in neretto e in sottolineato) che ove l'apertura ed il versamento non avvengano entro la data fissata per la vendita "*verrà concesso un solo ulteriore termine di giorni 30 per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c. il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte ex art. 630 c.p.c.*". L'ordinanza, attraverso l'uso del termine "*potrà*", tiene in implicita considerazione le ipotesi in cui - per eventuali disguidi tecnici - l'ordine di bonifico, inoltrato dal procedente in data anteriore allo spirare di quei termini, trovi esecuzione in epoca successiva: in questi casi, si è infatti di fronte ad una (solo) apparente violazione del termine, in quanto l'attivazione del creditore è avvenuta entro il *dies ad quem* previsto dal provvedimento e, in questi casi, il giudice deve, utilizzando il proprio prudente apprezzamento, correttamente valutare la condotta processuale della parte e, riconoscitane la tempestività e diligenza, dovrà astenersi da qualsiasi provvedimento estintivo.

Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che l'apertura del libretto è avvenuta nel termine indicato mentre il versamento è stato effettuato solo dopo il suo spirare; peraltro, non si ha prova di una tempestiva istanza di remissione in termini, con la conseguenza che il provvedimento di estinzione non potrà che essere integralmente confermato.

Non vi è necessità di provvedere sulle spese stante la contumacia delle parti opposte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) nulla sulle spese.

Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

